*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 291 del 15 dicembre 2011 - Serie generale*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 15 dicembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

**AVVISO AL PUBBLICO**

**Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma**

**N. 261**

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

# Provvedimenti relativi a trattamenti straordinari di integrazione salariale di categorie di lavoratori.

# SOMMARIO

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 ottobre 2011.

**Concessione del trattamento di mobilità per i lavoratori delle basi NATO ed USA.** (Decreto n. 62510).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33;

VISTO l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7 ter, comma 5, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9.4.2009, n. 33;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Campania (16.04.2009), Lazio (16.04.2009), Veneto (16.04.2009) e Toscana (16.04.2009), che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% di sostegno al reddito ed è posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in data 22 giugno 2009, relativo alle BASI NATO E USA per le quali sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata ai fini della concessione e della proroga del trattamento di mobilità, in deroga alla vigente normativa, in favore di un numero massimo di 195 unità lavorative in forza presso gli stabilimenti di La Maddalena, Aviano, Vicenza, Verona, Camp Darby (Pisa), Napoli Bagnoli e Napoli Capodichino, Gaeta, Sigonella, per il periodo dall'01.01.2009 al 31.12.2009;

VISTE le note con le quali le Regioni Campania (10.09.2009), Lazio (22.09.2009), Toscana (15.09.2009) e Veneto (15.09.2009), si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla predetta società, in conformità con gli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in data 25.07.2011, a parziale modifica ed integrazione del precedente accordo governativo del 22.06.2009, ai fini della concessione e della proroga del trattamento di mobilità, in deroga alla vigente normativa, in favore di un numero massimo di 2 unità lavorative in forza presso gli stabilimenti di Gaeta, già ricompresi nell'ambito della complessiva platea di 195 unità lavorative di cui all'accordo del 22.06.2009 ma, per mero errore materiale, indicati quali facenti capo alla Base di Napoli;

VISTA la nota con la quale la Regione Lazio (05.08.2011) si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla predetta società, in conformità con gli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTI gli elenchi, presentati dalle OO.SS in data 25.07.2011, dei lavoratori beneficiari del trattamento di mobilità in deroga, ai sensi della sopracitata normativa, dipendenti presso le BASI NATO ED USA delle Regioni Campania, Lazio, Toscana e Veneto;

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento di mobilità in favore dei lavoratori interessati;

**D E C R E T A**

**ART.1**

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e dell'art. dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7 ter, commi 5, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9.4.2009, n. 33, sono autorizzate, per il periodo dall'01.01.2009 al 31.12.2009, la concessione e la proroga del trattamento di mobilità, come definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 22.06.2009 e in data 22.07.2011, in favore di un numero massimo di 9 lavoratori dipendenti delle BASI NATO ED USA delle Regioni Campania, Lazio, Toscana e Veneto.

A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'Occupazione vengono imputate:

- per il periodo dall'01.01.2009 al 30.04.2009, l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore;
- per il periodo dall'01.05.2009 al 31.12.2009, l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore.

Il predetto trattamento è integrato, per il periodo dall'01.05.2009 al 31.12.2009, da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'Occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 126.923,00 (centoventiseimilanovecentoventitre/00).

**ART. 2**

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'Occupazione, pari ad euro 126.923,00 (centoventiseimilanovecentoventitre/00), graverà sullo stanziamento di cui dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

**ART. 3**

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2011

*p. Il Ministro del lavoro*
*e delle politiche sociali*
*il Sottosegretario delegato*
BELLOTTI

*Il Ministro dell'economia*
*e delle finanze*
TREMONTI

**11A15802**

DECRETO 24 ottobre 2011.

**Concessione del trattamento straordinario di mobilità per le basi NATO e USA.** (Decreto n. 62511).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33;

VISTO l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7 ter, comma 5, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9.4.2009, n. 33;

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Toscana (16.04.2009), Friuli Venezia Giulia (29.04.2009), Campania (16.04.2009), Sicilia (22.04.2009), Lazio (16.04.2009), Sardegna (29.04.2009) e Veneto (16.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 04.05.2010, relativo alle BASI NATO E USA per le quali sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione e/o della proroga del trattamento di mobilità, ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le note con le quali le Regioni Toscana (20.09.2010), Friuli Venezia Giulia (14.04.2010), Campania (25.05.2010), Sicilia (29.10.2010 e 03.11.2010), Lazio (11.06.2010), Sardegna (22.06.2010) e Veneto (29.10.2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori delle BASI NATO E USA**,** in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'elenco presentato dalle OO.SS contenente i nominativi dei n. 165 aventi diritto al trattamento di mobilità in deroga, ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010;

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento di mobilità in deroga, ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore dei lavoratori interessati;

**D E C R E T A**

**ART.1**

E' autorizzata, per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010, la concessione della proroga del trattamento di mobilità in deroga, ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 04.05.2010, in favore di un numero massimo di n. 129 lavoratori dipendenti dalle BASI NATO E USA così suddivisi:

- 6 lavoratori - Regione Veneto – per il periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2010;
- 2 lavoratori - Regione Toscana – per il periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2010;

- 4 lavoratori - Regione Lazio – per il periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2010;
- 2 lavoratori - Regione Campania – per il periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2010;
- 3 lavoratori - Regione Sardegna – per il periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2010;
- 112 lavoratori - Regione Sardegna – dal 01.01.2010 alle scadenze indicate nell'elenco allegato e non oltre il 28.02.2010, come da accordo governativo del 04.05.2010.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Sul Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 347.375,79 (trecentoquarantasettemilatrecentosettantacinque/79).

**ART.2**

E' autorizzata, per il periodo dal 15.10.2010 al 31.12.2010, la concessione del trattamento di mobilità in deroga, ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 04.05.2010, in favore di un numero massimo di n. 36 lavoratori dipendenti dalle BASI NATO E USA così suddivisi:

- 22 lavoratori - Regione Sicilia – per il periodo dal 15.10.2010 al 31.12.2010;
- 3 lavoratori - Regione Sicilia – per il periodo dal 15.11.2010 al 31.12.2010;
- 4 lavoratori - Regione Campania – per il periodo dal 15.10.2010 al 31.12.2010;
- 7 lavoratori - Regione Campania – per il periodo dal 15.12.2010 al 31.12.2010.

Sul Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 108.615,75 (centoottomilaseicentoquindici/75).

**ART. 3**

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 455.991,54 (quattrocentocinquantacinquemilanovecentonovantauno/54), graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art.

2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

**ART. 4**

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 3, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2011

*p. Il Ministro del lavoro*
*e delle politiche sociali*
*il Sottosegretario delegato*
BELLOTTI

*Il Ministro dell'economia*
*e delle finanze*
TREMONTI

**11A15803**

DECRETO 24 ottobre 2011.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il «Gruppo Prometeo S.p.a.».** (Decreto n. 62512).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Emilia Romagna (16.04.2009), Lombardia (16.04.2009), Lazio (16.04.2009), Puglia (16.04.2009), Campania (16.04.2009), Veneto (16.04.2009), Sicilia (22.04.2009), Toscana (16.04.2009) e Marche (23.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 02.02.2011, relativo alla società GRUPPO PROMETEO SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Emilia Romagna (01.02.2011), Lombardia (01.02.2011), Lazio (07.02.2011 e 16.03.2011), Puglia (22.03.2011), Campania (27.05.2011 e 25.01.2011), Veneto (07.02.2011), Sicilia (31.01.2011), Toscana (15.03.2011) e Marche (27.01.2011) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società GRUPPO PROMETEO SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda GRUPPO PROMETEO SPA;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

**D E C R E T A**

**ART.1**

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata, per il periodo dal 19.04.2010 al 18.04.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 02.02.2011, in favore di un numero massimo di 40 unità lavorative, della società GRUPPO PROMETEO SPA, dipendenti presso le sedi di:

- Milano (MI) – 12 lavoratori;
- Caserta (CE) – 1 lavoratore;
- Busto Arsizio (VA) – 1 lavoratore;
- Ferrara (FE) – 1 lavoratore;
- Lecce (LE) – 2 lavoratori;
- Padova (PD) – 1 lavoratore;
- Roma (RM) – 1 lavoratore;
- Ancona (AN) – 1 lavoratore;
- Messina (ME)– 2 lavoratori;
- Mestre (VE) – 3 lavoratori;
- Pavia (PV) – 2 lavoratori;
- Rimini (RN)– 1 lavoratore;
- Varese (VA) – 2 lavoratori;
- Bologna (BO) – 2 lavoratori;
- Firenze (FI) – 4 lavoratori;
- Palermo (PA) – 4 lavoratori.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 702.936,00 (settecentoduemilanovecentotrentasei/00).

Matricola INPS: 4964757240

Pagamento diretto: SI

**ART. 2**

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 702.936,00 (settecentoduemilanovecentotrentasei/00), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

**ART. 3**

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2011

*p. Il Ministro del lavoro*
*e delle politiche sociali*
*il Sottosegretario delegato*
BELLOTTI

*Il Ministro dell'economia*
*e delle finanze*
TREMONTI

**11A15804**

DECRETO 24 ottobre 2011.

**Concessione del trattamento straordinario di mobilità per i consorzi agrari - Regione Basilicata.** (Decreto n. 62513).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33;

VISTO l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7 ter, comma 5, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9.4.2009, n. 33;

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTO l'accordo sottoscritto tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Basilicata (23.04.2009) che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO il decreto n. 49957 del 09.02.2010**,** con il quale è stata autorizzata, per il periodo dall'01.01.2009 al 31.12.2009, la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità, come definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 12.06.2009, in favore dei lavoratori ex dipendenti delle aziende appartenenti ai CONSORZI AGRARI;

VISTA la nota 12043 del 07.05.2010 con la quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di mobilità di cui al decreto n. 49957 del 09.02.2010 in favore di ulteriori due lavoratori;

VISTO il decreto interministeriale n. 56861 del 26.01.2011, con il quale, come definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 05.03.2010, è stata autorizzata, per il periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2010:

1. la concessione della ulteriore proroga del trattamento di mobilità in deroga, in favore di un numero massimo di n. 56 lavoratori ubicati presso varie unità aziendali delle società appartenenti ai CONSORZI AGRARI;
2. la concessione della prima proroga del trattamento di mobilità in deroga, in favore di un numero massimo di n. 4 lavoratori ubicati presso varie unità aziendali delle società appartenenti ai CONSORZI AGRARI;
3. la concessione del trattamento di mobilità in deroga, in favore di un numero massimo di n. 19 lavoratori ubicati presso varie unità aziendali delle società appartenenti ai CONSORZI AGRARI;

VISTA la nota n. 68591, del 14.10.2009, presentata dall'INPS, contenente il nominativo di un ulteriore lavoratore ex dipendente da una delle società appartenenti ai CONSORZI AGRARI, presso la sede della Basilicata ed avente diritto alla concessione della proroga del trattamento di mobilità in deroga, ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, fino al 31.12.2010;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 31.05.2011, ad integrazione del precedente accordo governativo del 05.03.2010, relativo alla concessione della proroga del trattamento di mobilità, ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23

dicembre 2009, n. 191, in favore di un ulteriore lavoratore ex dipendente presso una delle società appartenenti ai CONSORZI AGRARI;

VISTA la nota con la quale la Regione Basilicata (31.05.2011), si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore del lavoratore già licenziato dalle aziende appartenenti ai CONSORZI AGRARI**,** in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento di mobilità in deroga, ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore del lavoratore interessato;

**D E C R E T A**

**ART. 1**

E' autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità in deroga, ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 31.05.2011, in favore di n. 1 lavoratore ex dipendente da una delle società appartenenti ai CONSORZI AGRARI, presso la sede della Basilicata, per il periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2010.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 28.05.2010 al 31.12.2010.

Sul Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 15.863,37 (quindicimilaottocentosessantatre/37).

**ART. 2**

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 15.863,37 (quindicimilaottocentosessantatre/37), graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

**ART. 3**

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2011

*p. Il Ministro del lavoro*
*e delle politiche sociali*
*il Sottosegretario delegato*
BELLOTTI

*Il Ministro dell'economia*
*e delle finanze*
TREMONTI

**11A15805**

DECRETO 24 ottobre 2011.

**Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Puglia.** (Decreto n. 62514).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTO l'articolo 1, comma 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

VISTO l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

VISTO l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

VISTA la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo;

VISTA la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;

VISTO l'accordo Governo-Regioni del 16 dicembre 2010;

VISTO l'accordo Governo-Regioni del 20 aprile 2011;

VISTO l'accordo governativo, raggiunto in data 08.09.2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale sono state attribuite, alla Regione Puglia, risorse finanziarie pari complessivamente ad € 100 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'assegnazione delle suddette risorse finanziarie per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima;

DECRETA

ART. 1

Sono assegnati € 100 milioni alla Regione Puglia, al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima.

ART . 2

L'onere complessivo, pari ad euro 100.000.000 (centomilioni/00), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART . 3

Ai sensi degli accordi governativi citati in premessa:

a) a tutte le mensilità di sostegno al reddito erogate fino al 30.04.2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;
b) a tutte le mensilità di sostegno al reddito erogate dal 01.05.2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 60% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 40% delle risorse per i sostegni al reddito.

ART . 4

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi dalla Regione medesima, d'intesa con le parti sociali.

ART . 5

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione medesima sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 24 ottobre 2011

*p. Il Ministro del lavoro*
*e delle politiche sociali*
*il Sottosegretario delegato*
BELLOTTI

*Il Ministro dell'economia*
*e delle finanze*
TREMONTI

**11A15806**

DECRETO 24 ottobre 2011.

**Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla Regione siciliana.** (Decreto n. 62515).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTO l'articolo 1, commi 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

VISTO l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

VISTO l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

VISTA la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo;

VISTA la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;

VISTO l'accordo Governo-Regioni del 16 dicembre 2010;

VISTO l'accordo Governo-Regioni del 20 aprile 2011;

VISTO l'accordo governativo raggiunto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 14.06.2011, con il quale sono stati attribuiti alla Regione Siciliana € 50 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima;

VISTO l'accordo governativo raggiunto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 9.08.2011, con il quale sono stati attribuiti ulteriori € 10 milioni alla Regione Siciliana per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cui al capoverso precedente;

RITENUTO, pertanto, di stanziare ulteriori € 10 milioni per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione Siciliana;

DECRETA

ART. 1

Sono assegnati alla Regione Siciliana € 10 milioni al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima.

ART . 2

L'onere complessivo, pari a euro 10.000.000 (diecimilioni/00), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART . 3

Ai sensi degli accordi governativi citati in premessa:

a) a tutte le mensilità di sostegno al reddito erogate fino al 30.04.2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;
b) a tutte le mensilità di sostegno al reddito erogate dal 01.05.2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 60% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 40% delle risorse per i sostegni al reddito.

ART . 4

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi dalla Regione Siciliana, d'intesa con le parti sociali.

ART . 5

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione Siciliana sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 24 ottobre 2011

*p. Il Ministro del lavoro*
*e delle politiche sociali*
*il Sottosegretario delegato*
BELLOTTI

*Il Ministro dell'economia*
*e delle finanze*
TREMONTI

**11A15807**

DECRETO 24 ottobre 2011.

**Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alle regione Marche.** (Decreto n. 62516).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTO l'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

VISTO l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

VISTO l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

VISTA la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo;

VISTA la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;

VISTO l'accordo Governo-Regioni del 16 dicembre 2010;

VISTO l'accordo Governo-Regioni del 20 aprile 2011;

VISTO l'accordo governativo, raggiunto in data 9.08.2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale sono state attribuite, alla Regione Marche risorse finanziarie pari ad € 20 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'assegnazione delle suddette risorse finanziarie per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima;

DECRETA

ART. 1

Sono assegnati € 20 milioni alla Regione Marche, al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima.

ART . 2

L'onere complessivo, pari ad euro 20.000.000 (ventimilioni/00), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

ART . 3

Ai sensi degli accordi governativi citati in premessa:

a) a tutte le mensilità di sostegno al reddito erogate fino al 30.04.2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;
b) a tutte le mensilità di sostegno al reddito erogate dal 01.05.2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 60% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 40% delle risorse per i sostegni al reddito.

ART . 4

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi dalla Regione medesima, d'intesa con le parti sociali.

ART . 5

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione medesima sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 24 ottobre 2011

*p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali il Sottosegretario delegato*
BELLOTTI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

**11A15808**

DECRETO 24 ottobre 2011.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Acqua corrente S.r.l.».** (Decreto n. 62517).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTO l'accordo sottoscritto tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Emilia Romagna (16.04.2009) che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO il decreto n. 57145 del 10.02.2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 23.09.2010, per il periodo dal 20.09.2010 al 19.09.2011, in favore di n. 11 lavoratori della società ACQUA CORRENTE SRL dipendenti presso gli stabilimenti di:

- Piacenza (PC), Via Colombo, n. 93 – 4 lavoratori;
- Piacenza (PC), Viale S. Ambrogio, n. 33 – 4 lavoratori;
- Lodi (LO) – 1 lavoratore;
- Cremona (CR) – 2 lavoratori;

con la seguente contrazione dell'orario di lavoro:

1. fino ad un massimo del 100% per i lavoratori dipendenti presso gli stabilimenti di:
    - Piacenza (PC), Via Colombo, n. 93 – 1 lavoratore;
    - Piacenza (PC), Viale S. Ambrogio, n. 33 – 1 lavoratore;
    - Lodi (LO) – 1 lavoratore;
    - Cremona (CR) – 2 lavoratori;

2. fino ad un massimo del 50% per i lavoratori dipendenti presso gli stabilimenti di:
   - Piacenza (PC), Via Colombo, n. 93 – 3 lavoratori;
   - Piacenza (PC), Viale S. Ambrogio, n. 33 – 3 lavoratori;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 29.03.2011, ad integrazione e sostituzione del precedente accordo governativo del 23.09.2010, relativo alla società ACQUA CORRENTE SRL, con il quale è stato concordato di estendere, per il periodo dal 30.03.2011 al 19.09.2011, la contrazione dell'orario di lavoro al 100% in favore di un numero massimo di 4 lavoratori, occupati presso la sede di Piacenza (PC), precedentemente ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale con riduzione oraria del 50%;

VISTA la nota con la quale la Regione Emilia Romagna (12.04.2011) si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso, per il periodo dal 30.03.2011 al 19.09.2011, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società ACQUA CORRENTE SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda ACQUA CORRENTE SRL in favore di 4 lavoratori dipendenti presso le sedi di Piacenza (PC), per il periodo dal 30.03.2011 al 19.09.2011;

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

## D E C R E T A

### ART. 1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 29.03.2011, per il periodo dal 30.03.2011 al 19.09.2011, in favore di n. 4 lavoratori della società ACQUA CORRENTE SRL dipendenti presso gli stabilimenti di:

- Piacenza (PC), Via S. Ambrogio, 47 – 3 lavoratori;
- Piacenza (PC), Viale S. Ambrogio, n. 33 – 1 lavoratore;

così suddivisi:

- 2 lavoratori per il periodo dal 30.03.2011 al 19.09.2011;
- 1 lavoratore per il periodo dal 30.03.2011 al 14.04.2011;
- 1 lavoratore per il periodo dal 30.03.2011 al 18.04.2011.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà effettuata fino ad un massimo del 100%.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 5.678,99 (cinquemilaseicentosettantaotto/99).

Matricola INPS: 6102487576

Pagamento diretto: SI

**ART. 2**

L'onere complessivo, pari ad euro 5.678,99 (cinquemilaseicentosettantaotto/99), graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

**ART. 3**

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto integra e sostituisce il precedente decreto n. 57145 del 10.02.2011 limitatamente al periodo dal 30.03.2011 al 19.09.2011 e ai 4 lavoratori della società ACQUA CORRENTE SRL dipendenti presso gli stabilimenti di:

- Piacenza (PC), Via S. Ambrogio, 47 – 3 lavoratori;
- Piacenza (PC), Viale S. Ambrogio, n. 33 – 1 lavoratore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2011

*p. Il Ministro del lavoro*
*e delle politiche sociali*
*il Sottosegretario delegato*
BELLOTTI

*Il Ministro dell'economia*
*e delle finanze*
TREMONTI

**11A15809**

DECRETO 24 ottobre 2011.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Sada S.p.a.».** (Decreto n. 62518).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 05.05.2011, relativo alla società SADA SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTI gli assensi delle Regioni Lombardia (12.07.2011), Lazio (24.05.2011), Campania (23.05.2011), Piemonte (31.05.2011) e Emilia Romagna (18.05.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società SADA SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda SADA SPA;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

**D E C R E T A**

**ART. 1**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 20.05.2011 al 31.12.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto

presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 05.05.2011, in favore di un numero massimo di 93 lavoratori della società SADA SPA, dipendenti presso le sedi di:

- Milano (MI) – 12 lavoratori;
- Peschiera Borromeo (MI) – 17 lavoratori;
- Piedimonte S. Germano (FR) – 31 lavoratori;
- Marcianise (CE) – 4 lavoratori;
- Orbassano (TO) – 13 lavoratori;
- Fiorenzuola d'Arda (PC) – 16 lavoratori.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 974.281,02 (novecentosettantaquattromiladuecentoottantauno/02).

Matricola INPS: 4933174524 / 2007239737 / 8140664926 / 6101900355

Pagamento diretto: SI

**ART. 2**

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 974.281,02 (novecentosettantaquattromiladuecentoottantauno/02), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**ART. 3**

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2011

*p. Il Ministro del lavoro*
*e delle politiche sociali*
*il Sottosegretario delegato*
BELLOTTI

*Il Ministro dell'economia*
*e delle finanze*
TREMONTI

**11A15810**

DECRETO 24 ottobre 2011.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Sasch S.p.a.».** (Decreto n. 62519).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 08.03.2011, relativo alla società SASCH SPA in liquidazione, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore di un numero massimo di 7 lavoratori, per il periodo dal 01.01.2011 al 25.02.2011;

VISTI gli assensi delle Regioni Calabria (04.07.2011), Sardegna (04.04.2011) e Toscana (15.07.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (70%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società SASCH SPA in liquidazione, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda SASCH SPA in liquidazione, in favore di un numero massimo di 7 lavoratori, per il periodo dal 01.01.2011 al 25.02.2011;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 27.04.2011, relativo alla società SASCH SPA in liquidazione, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra

citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore di un numero massimo di 5 lavoratori, per il periodo dal 26.02.2011 al 31.12.2011;

VISTI gli assensi delle Regioni Calabria (04.07.2011) e Toscana (27.05.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (60%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società SASCH SPA in liquidazione, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda SASCH SPA in liquidazione, in favore di un numero massimo di 5 lavoratori, per il periodo dal 26.02.2011 al 31.12.2011;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

**D E C R E T A**

**ART.1**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 08.03.2011 e 27.04.2011, in favore dei lavoratori della società SASCH SPA in liquidazione, così suddivisi:

Accordo del 08.03.2011 – massimo 7 lavoratori - periodo dal 01.01.2011 al 25.02.2011:

- Cagliari (CA) – 1 lavoratore;
- Corigliano Calabro (CS) – 3 lavoratori;
- Sesto Fiorentino (FI) – 3 lavoratori.

Accordo del 27.04.2011 – massimo 5 lavoratori - per il periodo dal 26.02.2011 al 31.12.2011:

- Corigliano Calabro (CS) – 3 lavoratori;
- Sesto Fiorentino (FI) – 2 lavoratori.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata:

- per il periodo dal 01.01.2011 al 25.02.2011 - l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa;
- per il periodo dal 26.02.2011 al 31.12.2011 - l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al:

- 30% del sostegno al reddito, per il periodo dal 01.01.2011 al 25.02.2011;
- 40% del sostegno al reddito, per il periodo dal 26.02.2011 al 31.12.2011.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 90.780,59 (novantamilasettecentoottanta/59).

Matricola INPS: 1707223561/00

Pagamento diretto: SI

**ART. 2**

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 90.780,59 (novantamilasettecentoottanta/59), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18,

comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**ART. 3**

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2011

*p. Il Ministro del lavoro*
*e delle politiche sociali*
*il Sottosegretario delegato*
BELLOTTI

*Il Ministro dell'economia*
*e delle finanze*
TREMONTI

**11A15811**

DECRETO 11 novembre 2011.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società «Volare S.p.a.».** (Decreto n. 62582).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO l'art. 8, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

VISTO l'articolo 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 05.10.2004, n. 249 e successive modificazioni, che stabilisce che "il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie";

VISTO il decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi;

VISTA la sentenza n. 291/08 del 24.09.2008, di dichiarazione di insolvenza;

VISTO il decreto del 15.09.2008 del Ministro dello Sviluppo Economico, di ammissione della società **VOLARE SPA** alla procedura di amministrazione straordinaria e della nomina del commissario straordinario;

VISTO l'accordo in data 04 novembre 2008, intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **VOLARE SPA,** nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1 bis, della legge 03.12.2004, n. 291 e successive modificazioni, in favore di complessive 204 unità lavorative (di cui 14 unità appartenenti al personale navigante tecnico, 130 unità appartenenti al personale navigante di cabina e 60 unità appartenenti al personale di terra), a decorrere dal 14.10.2008, come indicato nella nota di rettifica n. 15/VII/16860/16.01.03 della D.G. della tutela delle condizioni di lavoro;

VISTO il successivo accordo del 24.11.2008 intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **VOLARE SPA** nonché delle OO.SS, che assorbe ed integra il precedente accordo del 04.11.2008, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1 bis, della legge 03.12.2004, n. 291 e successive modificazioni, per un totale di 466 dipendenti a zero ore (di cui 166 appartenenti al personale di terra, 61 piloti e 239 assistenti di volo), a decorrere dal 25.11.2008;

VISTO il decreto ministeriale n. 44557, del 01.12.2008, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di complessive 204 unità lavorative della società **VOLARE SPA**, per il periodo dal 14.10.2008 al 24.11.2008 e in favore di un totale di 466 dipendenti a zero ore per il periodo dal 25.11.2008 al 13.04.2009;

VISTO il decreto ministeriale n. 46131, del 27.05.2009, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di complessivi 364 dipendenti a zero ore (di cui 150 appartenenti al personale di terra; 26 piloti; 188 assistenti di volo) della società **VOLARE SPA**, per il periodo dal 14.04.2009 al 13.10.2009;

VISTO il decreto ministeriale n. 48298, del 25.11.2009, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un totale di 301 dipendenti, (di cui135 appartenenti al personale di terra,17 piloti,149 assistenti di volo) della società **VOLARE SPA**, sede legale in Ferno (VA), unità varie sul territorio nazionale, per il periodo dal 14.10.2009 al 13.04.2010;

VISTO il decreto ministeriale n. 52219, del 31.05.2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14.04.2010 al 13.10.2010, in favore di un totale di 255 dipendenti, (di cui 118 appartenenti al personale di terra, 16 piloti, 121 assistenti di volo) della società **VOLARE SPA**, sede legale in Ferno (VA), unità varie sul territorio nazionale;

VISTO il decreto ministeriale n. 55545, del 24.11.2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14.10.2010 al 13.04.2011, in favore di un totale di 241 dipendenti, (di cui 113 appartenenti al personale di terra, 16 piloti, 112 assistenti di volo), della società **VOLARE SPA**, sede legale in Ferno (VA), unità varie sul territorio nazionale;

VISTO il decreto ministeriale n. 59700, del 30.05.2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14.04.2011 al 13.10.2011, in favore di un totale di 235 dipendenti, (di cui 110 appartenenti al personale di terra, 16 piloti, 109 assistenti di volo) della società **VOLARE SPA**, sede legale in Ferno (VA), unità varie sul territorio nazionale;

VISTA l'istanza con la quale la società **VOLARE SPA** ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 14.10.2011 al 13.04.2012, in favore di un totale di 226 dipendenti, (di cui 105 appartenenti al personale di terra, 14 piloti, 107 assistenti di volo), ai sensi del citato articolo 1 bis, della legge 03.12.2004, n. 291 e successive modificazioni e del decreto legge n. 134 del 28.08.2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14.10.2011 al 13.04.2012, in favore di un totale 226 dipendenti, (di cui 105 appartenenti al personale di terra, 14 piloti, 107 assistenti di volo), della società **VOLARE SPA**, ai sensi dell'articolo 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto legge n. 134 del 28.08.2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008;

**D E C R E T A**

**ART. 1**

Ai sensi dell'articolo 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto legge n. 134 del 28.08.2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 24.11.2008, che assorbe ed integra il precedente accordo governativo del 04.11.2008, in favore di un totale di 226 dipendenti, di cui:

- 105 appartenenti al personale di terra;

- 14 piloti;
- 107 assistenti di volo;

della società **VOLARE SPA**, sede legale in Ferno (VA), unità varie sul territorio nazionale.

Al fine di garantire l'operatività del servizio di trasporto aereo, fino alla definitiva cessazione dell'attività, l'azienda procederà alle sospensioni dei lavoratori applicando meccanismi di rotazione, sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo del 24.11.2008.

Periodo dal 14.10.2011 al 13.04.2012.

Matricola INPS personale di terra: 8711813403

Matricola INPS: personale volo: 8711813302

Pagamento diretto: SI.

**ART. 2**

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

**ART. 3**

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3, del citato articolo 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

**ART. 4**

La società **VOLARE SPA** è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale nell'ambito dei 48 mesi previsti dall'accordo governativo del 24.11.2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

*p. Il Ministro del lavoro*
*e delle politiche sociali*
*il Sottosegretario delegato*
BELLOTTI

**11A15812**

DECRETO 11 novembre 2011.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società «Alitalia linee aeree italiane S.p.a.».** (Decreto n. 62683).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO l'art. 8, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

VISTO l'articolo 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 05.10.2004, n. 249 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi che prevede all'art. 2, comma 1:*" I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa";*

VISTA la sentenza n. 287/08, del 05.09.2008, di dichiarazione di insolvenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 29.08.2008, di ammissione della società **ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE SPA** alla procedura di amministrazione straordinaria e della nomina del commissario straordinario;

VISTO l'accordo in data 13 ottobre 2008, intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della

società **ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE SPA,** nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1 bis, della legge 03.12.2004, n. 291 e successive modificazioni, in favore di un numero massimo di 5751 dipendenti a rotazione (di cui 1765 unità appartenenti al personale navigante tecnico, 1383 unità appartenenti al personale navigante di cabina e 2603 unità appartenenti al personale di terra);

VISTO il decreto ministeriale n. 44416, del 06.11.2008, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 5751 dipendenti a rotazione della società **ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE SPA**, per il periodo dal 14.10.2008 al 31.12.2008;

VISTO il successivo accordo del 24.11.2008 intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE SPA** nonché delle OO.SS, che assorbe ed integra il precedente accordo del 13.10.2008, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1 bis, della legge 03.12.2004, n. 291 e successive modificazioni, per un totale di 8.429 dipendenti a zero ore (di cui 2.716 appartenenti al personale di terra, 1.791 piloti e 3.922 assistenti di volo), a decorrere dal 25.11.2008;

VISTO il decreto ministeriale n. 44552, del 01.12.2008, con il quale è stato annullato, limitatamente al periodo dal 25.11.2008 al 31.12.2008, il decreto ministeriale n. 44416 del 06.11.2008 e con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 8.429 dipendenti a zero ore della società **ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE SPA**, per il periodo dal 25.11.2008 al 13.04.2009;

VISTO il decreto ministeriale n. 45970, del 13.05.2009 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di di 3.161 dipendenti a zero ore (di cui: 1.062

appartenenti al personale di terra; 665 piloti; 1434 assistenti di volo) della società **ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE SPA**, per il periodo dal 14.04.2009 al 31.10.2009;

VISTO il decreto ministeriale n. 48299, del 25.11.2009 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 3.161 dipendenti a zero ore (di cui: 1.062 appartenenti al personale di terra; 665 piloti; 1434 assistenti di volo) della società **ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE SPA**, per il periodo dall'01.11.2009 al 30.04.2010;

VISTO il decreto ministeriale n. 52223, del 30.05.2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 3.161 dipendenti a zero ore (di cui: 1.062 appartenenti al personale di terra; 665 piloti; 1434 assistenti di volo) della società **ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE SPA**, per il periodo dall'01.05.2010 al 31.10.2010;

VISTO il decreto ministeriale n. 55385, del 17.11.2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo 2618 dipendenti a zero ore, di cui:934 appartenenti al personale di terra,555 piloti,1129 assistenti di volo della società **ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE SPA**, per il periodo dall'01.11.2010 al 30.04.2011;

VISTO il decreto ministeriale n. 59697, del 30.05.2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero 2580 dipendenti a zero ore, di cui: 929 appartenenti al personale di terra, 523 piloti,1128 assistenti di volo della società **ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE SPA**, per il periodo dall'01.05.2011 al 31.10.2011

VISTA l'istanza con la quale la società **ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE SPA**, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, a decorrere dall'01.11.2011 al 30.04.2012, ai sensi del citato articolo 1 bis, della legge 03.12.2004, n. 291 e successive modificazioni e del decreto

legge n. 134 del 28.08.2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei dipendenti della società **ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE SPA**, ai sensi dell'articolo 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto legge n. 134 del 28.08.2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, per il periodo dal 01.11.2011 al 30.04.2012;

**D E C R E T A**

**ART. 1**

Ai sensi dell'articolo 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto legge n. 134 del 28.08.2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 24.11.2008, che assorbe ed integra il precedente accordo governativo del 13.10.2008, in favore di un totale di 2470 dipendenti a zero ore, di cui:

- 922 appartenenti al personale di terra;
- 494 piloti;
- 1054 assistenti di volo;

della società **ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE SPA**, sede legale in Roma (RM), unità varie sul territorio nazionale;

Al fine di garantire l'operatività del servizio di trasporto aereo, fino alla definitiva cessazione dell'attività, l'azienda procederà alle sospensioni dei lavoratori applicando meccanismi di rotazione, sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo del 24.11.2008.

Matricola n. 7002554067 del personale di terra

Matricola n. 7017088166 del personale di volo

Periodo dall'01.11.2011 al 30.04.2012.

Pagamento diretto: SI.

**ART. 2**

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

**ART. 3**

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3, del citato articolo 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

**ART. 4**

La società **ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE SPA** è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale nell'ambito dei 48 mesi previsti dall'accordo governativo del 24.11.2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

*p. Il Ministro del lavoro*
*e delle politiche sociali*
*il Sottosegretario delegato*
BELLOTTI

**11A15813**

DECRETO 11 novembre 2011.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società «Alitalia Express S.p.a.».** (Decreto n. 62684).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO l'art. 8, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

VISTO l'articolo 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 05.10.2004, n. 249 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi che prevede all'art. 2, comma 1:*" I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa";*

VISTA la sentenza n. 290/08 del 24.09.2008, di dichiarazione di insolvenza;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, del 15.09.2008, di ammissione della società **ALITALIA EXPRESS SPA** alla procedura di amministrazione straordinaria e della nomina del commissario straordinario;

VISTO l'accordo in data 13 ottobre 2008, intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **ALITALIA EXPRESS SPA,** nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il

ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1 bis, della legge 03.12.2004, n. 291 e successive modificazioni, in favore di un numero massimo di 579 dipendenti a rotazione (di cui 247 unità appartenenti al personale navigante tecnico, 152 unità appartenenti al personale navigante di cabina e 180 unità appartenenti al personale di terra);

VISTO il decreto ministeriale n. 44417, del 06.11.2008, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 579 dipendenti a rotazione della società **ALITALIA EXPRESS SPA**, per il periodo dal 14.10.2008 al 31.12.2008;

VISTO il successivo accordo del 24.11.2008 intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **ALITALIA EXPRESS SPA** nonché delle OO.SS, che assorbe ed integra il precedente accordo del 13.10.2008, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1 bis, della legge 03.12.2004, n. 291 e successive modificazioni, per un totale di 597 dipendenti a zero ore (di cui 185 appartenenti al personale di terra, 247 piloti e 165 assistenti di volo), a decorrere dal 25.11.2008;

VISTO il decreto ministeriale n. 44550 del 01.12.2008, con il quale è stato annullato, limitatamente al periodo dal 25.11.2008 al 31.12.2008, il decreto ministeriale n. 44417, del 06.11.2008 e con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 597 dipendenti a zero ore (185 appartenenti al personale di terra, 247 piloti, 165 assistenti di volo), della società ALITALIA EXPRESS SPA, per il periodo dal 25.11.2008 al 13.04.2009;

VISTO il decreto ministeriale n. 45973 del 13.05.2009 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 428 dipendenti a zero ore (di cui: 113 appartenenti al personale di terra; 193 piloti; 122 assistenti di volo), per il periodo dal 14.04.2009 al 31.10.2009;

VISTO il decreto ministeriale n. 48301 del 25.11.2009 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 408 dipendenti a zero ore, di cui: 103 appartenenti al personale di terra,187 piloti e 118 assistenti di volo della società **ALITALIA EXPRESS SPA**, sede legale in Roma (RM), unità varie sul territorio nazionale. Per il periodo dall'01.11.2009 al 30.04.2010;

VISTO il decreto ministeriale n. 52221, del 31.05.2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 408 dipendenti a zero ore, di cui: 103 appartenenti al personale di terra,187 piloti e 118 assistenti di volo della società **ALITALIA EXPRESS SPA**, sede legale in Roma (RM), unità varie sul territorio nazionale. Per il periodo dall'01.05.2010 al 31.10.2010;

VISTO il decreto ministeriale n. 55383 del 17.11.2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 372 dipendenti a zero ore, di cui: 93 appartenenti al personale di terra,181 piloti,98 assistenti di volo della società **ALITALIA EXPRESS SPA**, sede legale in Roma (RM), unità varie sul territorio nazionale, per il periodo dall'01.11.2010 al 30.04.2011;

VISTO il decreto ministeriale n. 59698 del 30.05.2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 368 dipendenti a zero ore, di cui: 91 appartenenti al personale di terra,181 piloti e 96 assistenti di volo della società **ALITALIA EXPRESS SPA**, sede legale in Roma (RM), unità varie sul territorio nazionale, per il periodo dall'01.05.2011 al 31.10.2011;

VISTA l'istanza con la quale la società **ALITALIA EXPRESS SPA,** ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, a decorrere dall'01.11.2011 al 30.04.2012, ai sensi del citato articolo 1 bis, della legge 03.12.2004, n. 291 e successive modificazioni e del decreto legge n. 134 del 28.08.2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della società **ALITALIA EXPRESS SPA**, ai sensi dell'articolo 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto legge n. 134 del 28.08.2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, per il periodo dall'01.11.2011 al 30.04.2012;

**D E C R E T A**

**ART. 1**

Ai sensi dell'articolo 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto legge n. 134 del 28.08.2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 24.11.2008, che assorbe ed integra il precedente accordo governativo del 13.10.2008, in favore di un totale di 354 dipendenti a zero ore, di cui:

- 87 appartenenti al personale di terra;
- 174 piloti;
- 93 assistenti di volo;

della società **ALITALIA EXPRESS SPA**, sede legale in Roma (RM), unità varie sul territorio nazionale.

Al fine di garantire l'operatività del servizio di trasporto aereo, fino alla definitiva cessazione dell'attività, l'azienda procederà alle sospensioni dei lavoratori applicando meccanismi di rotazione, sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo del 24.11.2008.

Per il periodo dal 01.11.2011 al 30.04.2012

Matricola n. 7038521969 personale di terra;

Matricola n. 7038522070 personale volo.

Periodo Pagamento diretto: SI.

**ART. 2**

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

**ART. 3**

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3, del citato articolo 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

**ART. 4**

La società **ALITALIA EXPRESS SPA** è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale nell'ambito dei 48 mesi previsti dall'accordo governativo del 24.11.2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

*p. Il Ministro del lavoro*
*e delle politiche sociali*
*il Sottosegretario delegato*
BELLOTTI

**11A15814**

DECRETO 11 novembre 2011.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società «Alitalia servizi S.p.a.».** (Decreto n. 62685).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO l'art. 8, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

VISTO l'articolo 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 05.10.2004, n. 249 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi che prevede all'art. 2, comma 1:*" I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa";*

VISTA la sentenza n. 295/08, del 24.09.2008, di dichiarazione di insolvenza;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, del 16.09.2008, di ammissione della società **ALITALIA SERVIZI SPA** alla procedura di amministrazione straordinaria e della nomina del commissario straordinario;

VISTO l'accordo in data 13 ottobre 2008, intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **ALITALIA SERVIZI SPA,** nonché delle OO.SS, con il quale, considerata

la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1 bis, della legge 03.12.2004, n. 291 e successive modificazioni , in favore di un numero massimo di 3232 dipendenti a rotazione della società di cui trattasi;

VISTO il decreto ministeriale n. 44418, del 06.11.2008, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 3232 dipendenti a rotazione della società **ALITALIA SERVIZI SPA**, per il periodo dal 14.10.2008 al 31.12.2008;

VISTO il successivo accordo del 24.11.2008 intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **ALITALIA SERVIZI SPA** nonché delle OO.SS, che assorbe ed integra il precedente accordo del 13.10.2008, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1 bis, della legge 03.12.2004, n. 291 e successive modificazioni, per un totale di 3344 dipendenti a zero ore, appartenenti al personale di terra, a decorrere dal 25.11.2008;

VISTO il decreto ministeriale n. 44553 del 01.12.2008, con il quale è stato annullato, limitatamente al periodo dal 25.11.2008 al 31.12.2008, il decreto ministeriale n. 44418, del 06.11.2008 e con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 3.344 dipendenti a zero ore della società **ALITALIA SERVIZI SPA**, per il periodo dal 25.11.2008 al 13.04.2009;

VISTO il decreto ministeriale n. 45972 del 13.05.2009 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 1.294 dipendenti a zero ore della società **ALITALIA SERVIZI SPA**, per il periodo dal 14.04.2009 al 31.10.2009;

VISTO il decreto ministeriale n. 48302 del 25.11.2009 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 1.294 dipendenti a zero ore, appartenenti al personale di terra,

della società ALITALIA SERVIZI SPA, sede legale in Roma (RM), unità varie sul territorio nazionale, per il periodo dall'01.11.2009 al 30.04.2010;

VISTO il decreto ministeriale n. 52220 DEL 31.05.2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 1.294 dipendenti a zero ore, appartenenti al personale di terra, della società ALITALIA SERVIZI SPA, sede legale in Roma (RM), unità varie sul territorio nazionale, per il periodo dall'01.05.2010 al 30.10.2010;

VISTO il decreto ministeriale n. 55386 del 17.11.2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 1.034 dipendenti a zero ore, appartenenti al personale di terra, della società ALITALIA SERVIZI SPA, sede legale in Roma (RM), unità varie sul territorio nazionale, per il periodo dall'01.11.2010 al 30.04.2011;

VISTO il decreto ministeriale n. 59696 del 30.05.2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 1.004 dipendenti a zero ore, appartenenti al personale di terra, della società ALITALIA SERVIZI SPA, sede legale in Roma (RM), unità varie sul territorio nazionale, per il periodo dall' 01.05.2011 al 31.10.2011;

VISTA l'istanza con la quale la società ALITALIA SERVIZI SPA, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, a decorrere dal 01.05.2011, ai sensi del citato articolo 1 bis, della legge 03.12.2004, n. 291 e successive modificazioni e del decreto legge n. 134 del 28.08.2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, per il periodo decorrente dal 01.11.2011 al 30.04.2012;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della società ALITALIA SERVIZI SPA, ai sensi dell'articolo 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto legge n. 134 del 28.08.2008, convertito, con

modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008 per il periodo decorrente dal 01.11.2011 al 30.04.2012;

**D E C R E T A**

**ART. 1**

Ai sensi dell'articolo 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto legge n. 134 del 28.08.2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 24.11.2008, che assorbe ed integra il precedente accordo governativo del 13.10.2008, in favore di un totale di 970 dipendenti a zero ore, appartenenti al personale di terra, della società **ALITALIA SERVIZI SPA**, sede legale in Roma (RM), unità varie sul territorio nazionale.

Al fine di garantire l'operatività del servizio di trasporto aereo, fino alla definitiva cessazione dell'attività, l'azienda procederà alle sospensioni dei lavoratori applicando meccanismi di rotazione, sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo del 24.11.2008.

Matricola INPS: 7048693502

Matricola INPS: 7048694512

Periodo dal 01.11.2011 al 30.04.2012

Pagamento diretto: SI

**ART. 2**

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

**ART. 3**

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3, del citato articolo 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

**ART. 4**

La società **ALITALIA SERVIZI SPA** è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale nell'ambito dei 48 mesi previsti dall'accordo governativo del 24.11.2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

*p. Il Ministro del lavoro*
*e delle politiche sociali*
*il Sottosegretario delegato*
BELLOTTI

**11A15815**

DECRETO 11 novembre 2011.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società «Alitalia Airport S.p.a.».** (Decreto n. 62686).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO l'art. 8, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

VISTO l'articolo 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 05.10.2004, n. 249 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi che prevede all'art. 2, comma 1:*" I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa";*

VISTA la sentenza n. 296/08, del 24.09.2008, di dichiarazione di insolvenza;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, del 16.09.2008, di ammissione della societa' **ALITALIA AIRPORT SPA** alla procedura di amministrazione straordinaria e della nomina del commissario straordinario;

VISTO l'accordo in data 13 ottobre 2008, intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **ALITALIA AIRPORT SPA,** nonché delle OO.SS, con il quale, considerata

la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1 bis, della legge 03.12.2004, n. 291 e successive modificazioni, in favore di un numero massimo di 2322 dipendenti a rotazione della società di cui trattasi;

VISTO il decreto ministeriale n. 44419, del 06.11.2008, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 2322 dipendenti a rotazione della società **ALITALIA AIRPORT SPA**, per il periodo dal 14.10.2008 al 31.12.2008;

VISTO il successivo accordo del 24.11.2008 intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **ALITALIA AIRPORT SPA** nonché delle OO.SS, che assorbe ed integra il precedente accordo del 13.10.2008, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1 bis, della legge 03.12.2004, n. 291 e successive modificazioni, per un totale di 3.239 dipendenti a zero ore, appartenenti al personale di terra, a decorrere dal 25.11.2008;

VISTO il decreto ministeriale n. 44554, del 01.12.2008, con il quale è stato annullato, limitatamente al periodo dal 25.11.2008 al 31.12.2008, il decreto ministeriale n. 44419, del 06.11.2008 ed è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 3.239 dipendenti a zero ore della società **ALITALIA AIRPORT SPA**, per il periodo dal 25.11.2008 al 13.04.2009;

VISTO il decreto ministeriale n. 45971, del 13.05.2009, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 580 dipendenti a zero ore della società **ALITALIA AIRPORT SPA**, per il periodo dal 14.04.2009 al 31.10.2009;

VISTO il decreto ministeriale n. 48300, del 25.11.2009, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un totale di 580 dipendenti a zero ore, appartenenti al personale di terra,

della società **ALITALIA AIRPORT SPA**, sede legale in Roma (RM), unità varie sul territorio nazionale, per il periodo dall'01.11.2009 al 30.04.2010;

VISTO il decreto ministeriale n. 52218, del 31.05.2010, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un totale di 580 dipendenti a zero ore, appartenenti al personale di terra, della società **ALITALIA AIRPORT SPA**, sede legale in Roma (RM), unità varie sul territorio nazionale, per il periodo dall'01.05.2010 al 30.10.2010.

VISTO il decreto ministeriale n. 55384, del 17.11.2010, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un totale di 543 dipendenti a zero ore, appartenenti al personale di terra, della società **ALITALIA AIRPORT SPA**, sede legale in Roma (RM), unità varie sul territorio nazionale, per il periodo dall'01.11.2010 al 30.04.2011.

VISTO il decreto ministeriale n. 59695, del 30.05.2011, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un totale di 536 dipendenti a zero ore, appartenenti al personale di terra, della società **ALITALIA AIRPORT SPA**, sede legale in Roma (RM), unità varie sul territorio nazionale, per il periodo dal 30.04.2011 al 31.10.2011

VISTA l'istanza con la quale la società **ALITALIA AIRPORT SPA**, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, a decorrere dall'01.11.2011 al 30.04.2012, ai sensi del citato articolo 1 bis, della legge 03.12.2004, n. 291 e successive modificazioni e del decreto legge n. 134 del 28.08.2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti appartenenti al personale di terra della società **ALITALIA AIRPORT SPA**, ai sensi dell'articolo 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto legge n. 134 del 28.08.2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, per il periodo decorrente dal 01.11.2011 al 30.04.2012;

**D E C R E T A**

**ART. 1**

Ai sensi dell'articolo 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto legge n. 134 del 28.08.2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 24.11.2008, che assorbe ed integra il precedente accordo governativo del 13.10.2008, in favore di un totale di **521** dipendenti a zero ore, appartenenti al personale di terra, della società **ALITALIA AIRPORT SPA**, sede legale in Roma (RM), unità varie sul territorio nazionale.

Al fine di garantire l'operatività del servizio di trasporto aereo, fino alla definitiva cessazione dell'attività, l'azienda procederà alle sospensioni dei lavoratori applicando meccanismi di rotazione, sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo del 24.11.2008.

Periodo dall'01.11.2011 al 30.04.2012

Pagamento diretto: SI.

Matricola INPS: 704244995

**ART. 2**

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

**ART. 3**

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3, del citato articolo 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto

Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

## ART. 4

La società **ALITALIA AIRPORT SPA** è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale nell'ambito dei 48 mesi previsti dall'accordo governativo del 24.11.2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

*p. Il Ministro del lavoro*
*e delle politiche sociali*
*il Sottosegretario delegato*
BELLOTTI

**11A15816**

DECRETO 15 novembre 2011.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società «Ocean Airlanes S.p.a.».** (Decreto n. 62747).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO l'art. 8, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

VISTO l'articolo 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 05.10.2004, n. 249 e successive modificazioni, che stabilisce "*il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie*";

VISTO il decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi;

VISTO il decreto, n. 48303, del 25.11.2009, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in data 10.07.2008, in favore di 63 lavoratori dipendenti della società **OCEAN AIRLINES SPA in fallimento,** unità in Montichiari (BS), per il periodo dal 09.11.2009 all'08.05.2010;

VISTO l'accordo in data 10.03.2010, intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società

**OCEAN AIRLINES SPA in fallimento,** nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1 bis, della legge 3.12.2004, n. 291, per 24 mesi, dal 9.05.2010 all'08.05.2012, in favore di un numero massimo di 43 unità, dipendenti dalla società di cui trattasi;

VISTO il decreto, n. 53040, del 12/07/2010, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in data 10.03.2010, in favore di 43 lavoratori dipendenti della società **OCEAN AIRLINES SPA in fallimento,** unità in Montichiari (BS), per il periodo dal 09.05.2010 al 08.11.2010;

VISTO il decreto, n. 55866, del 07/12/2010, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in data 10.03.2010, in favore di 43 lavoratori dipendenti della società **OCEAN AIRLINES SPA in fallimento,** unità in Montichiari (BS), per il periodo dal 09.11.2010 al 08.05.2011;

VISTO il decreto, n. 59701, del 30.05.2011, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in data 10.03.2010, in favore di 42 lavoratori dipendenti della società **OCEAN AIRLINES SPA in fallimento,** unità in Montichiari (BS), per il periodo dal 09.05.2011 al 8.11.2011;

VISTA l'istanza con la quale la società **OCEAN AIRLINES SPA in fallimento,** ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto legge n. 134 del 28.08.2008, convertito, con

modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, per il periodo dal 09.11.2011 all'08.05.2012, in favore di 39 lavoratori dipendenti della predetta società;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 09.11.2011 all'08.05.2012, in favore di 39 lavoratori dipendenti dalla società **OCEAN AIRLINES SPA in fallimento**, ai sensi dell'articolo 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto legge n. 134 del 28.08.2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008;

**D E C R E T A**

**ART. 1**

Ai sensi dell'articolo 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto legge n. 134 del 28.08.2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 10.03.2010, in favore di 39 lavoratori dipendenti della società **OCEAN AIRLINES SPA in fallimento**, unità in Montichiari (BS), per il periodo dal 09.11.2011 all'08.05.2012.

Matricola INPS: 151380888 / 1513487733

Pagamento diretto: SI

**ART. 2**

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

**ART. 3**

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3, del citato articolo 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2011

*p. Il Ministro del lavoro*
*e delle politiche sociali*
*il Sottosegretario delegato*
BELLOTTI

**11A15817**

DECRETO 15 novembre 2011.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società «Lufthansa linee aeree germaniche AG».** (Decreto n. 62748).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO il decreto legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

VISTO l'articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249, che stabilisce "*il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie*";

VISTO l'accordo in data 15.09.2011, intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **LUFTHANSA LINEE AEREE GERMANICHE AG** , nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1 bis della legge 3.12.2004 n. 291, per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 01.10.2011, in favore di un numero massimo di 30 lavoratori – personale di terra- della società di cui trattasi, di cui 9 della sede di Torino, 17 della sede di Milano e 4 della sede di Roma;

VISTA l'istanza con la quale la società **LUFTHANSA LINEE AEREE GERMANICHE AG,** ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1 bis della legge 3.12.2004, n. 291, per il

semestre dal 01.10.2011 al 31.03.2012, in favore di in favore di un numero massimo di 30 lavoratori della società di cui trattasi, di cui di cui 9 della sede di Torino, 17 della sede di Milano e 4 della sede di Roma;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 01.10.2011 al 31.03.2012, in favore di 30 lavoratori dipendenti dalla società **LUFTHANSA LINEE AEREE GERMANICHE AG,** ai sensi dell'articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249;

**D E C R E T A**

**ART. 1**

Ai sensi dell'articolo 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 15.09.2011, in favore di un numero massimo di 30 lavoratori della società **LUFTHANSA LINEE AEREE GERMANICHE AG,** di cui:

- 18 lavoratori – personale di terra- di Milano
- 9 lavoratori– personale di terra- di Torino
- 3 lavoratori– personale di terra- di Fiumicino - Roma

Matricola INPS: 4946997943

per il periodo dal 01.10.2011 al 31.03.2012

Pagamento diretto: NO

**ART. 2**

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

**ART. 3**

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro.

**ART. 4**

La società **LUFTHANSA LINEE AEREE GERMANICHE AG** è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2011

*p. Il Ministro del lavoro*
*e delle politiche sociali*
*il Sottosegretario delegato*
BELLOTTI

**11A15818**

DECRETO 15 novembre 2011.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società «Livingston S.p.a.».** (Decreto n. 62749).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO il decreto legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

VISTO l'articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249, che stabilisce "*il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie*";

VISTO l'accordo in data 12.03.2010, intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **LIVINGSTON SPA**, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1 bis della legge 3.12.2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 01.10.2010, in favore di un numero massimo di 498 lavoratori della società di cui trattasi, di cui 97 assistenti di terra dell'unità di Cardano al Campo (VA), 59 assistenti di terra dell'unità di Somma Lombardo-APT Milano MXP (VA), 1 assistente di terra dell'unità di Verona Villafranca-APT Valerio Catullo (VR), 1 assistente di terra dell'unità di Fiumicino-APT Leonardo da Vinci (RM), 258 assistenti di volo e 82 piloti dell'unità di Somma Lombardo- APT Milano MXP (VA),

VISTO il decreto n. 55547 del 25.11.2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 25.03.2010, in favore di un numero massimo di 498 lavoratori della società **LIVINGSTON SPA**;

VISTO il decreto n. 59478 del 18.05.2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 25.03.2010, in favore di un numero massimo di 498 lavoratori della società **LIVINGSTON SPA**;

VISTA l'istanza con la quale la società **LIVINGSTON SPA,** ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1 bis della legge 3.12.2004, n. 291, per il semestre dal 01.10.2011 al 31.03.2012, in favore di in favore di un numero massimo di 498 lavoratori della società di cui trattasi, di cui 97 assistenti di terra dell'unità di Cardano al Campo (VA), 59 assistenti di terra dell'unità di Somma Lombardo-APT Milano MXP (VA), 1 assistente di terra dell'unità di Verona Villafranca-APT Valerio Catullo (VR), 1 assistente di terra dell'unità di Fiumicino-APT Leonardo da Vinci (RM), 340 dell'unità di Somma Lombardo- APT Milano MXP (VA);

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 01.10.2011 al 31.03.2012, in favore di 498 lavoratori dipendenti dalla società **LIVINGSTON SPA** , ai sensi dell'articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249;

**D E C R E T A**

**ART. 1**

Ai sensi dell'articolo 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 25.03.2010, in favore di un numero massimo di 498 lavoratori della società **LIVINGSTON SPA,** di cui:

- 97 assistenti di terra dell'unità di Cardano al Campo (VA),

Matricola INPS: 8711647426

- 59 assistenti di terra dell'unità di Somma Lombardo-APT Milano MXP (VA),

Matricola INPS:8710991591

- 1 assistente di terra dell'unità di Verona Villafranca-APT Valerio Catullo (VR),

Matricola INPS: 9009118181

- 1 assistente di terra dell'unità di Fiumicino-APT Leonardo da Vinci (RM),

Matricola INPS:7050486129

- 340 assistenti di volo e piloti dell'unità di Somma Lombardo- APT Milano MXP (VA)

Matricola INPS:8710990480

per il periodo dal 01.10.2011 al 31.03.2012

Pagamento diretto: SI

**ART. 2**

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

**ART. 3**

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro.

**ART. 4**

La società **LIVINGSTON SPA** è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2011

*p. Il Ministro del lavoro*
*e delle politiche sociali*
*il Sottosegretario delegato*
BELLOTTI

**11A15819**

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-SON-250) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

**€ 5,00**